

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 354)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1959

Esenzione dal limite di età per il concorso al grado di vice brigadiere del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia

ONOREVOLI SENATORI. — I limiti di età per l'ammissione al concorso per esami per l'avanzamento al grado di vice brigadiere sono stabiliti dalla legge 3 aprile 1958, numero 460, in anni 35 e per gli ex combattenti e categorie equiparate in anni 37.

I limiti stessi sono stati temporaneamente elevati di due anni con la disposizione di carattere generale di cui all'articolo 8 della legge 7 febbraio 1958, n. 43, relativa al nuovo organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Tali norme non consentono di provvedere a favore del personale che non abbia finora partecipato ai concorsi per l'avanzamento predetto, per essere stato ammesso nei ruoli organici del Corpo in avanzata età mediante arruolamenti straordinari.

Al fine di assecondare le aspirazioni di tale personale, si rende necessario apposito provvedimento legislativo ed all'uopo è stato predisposto l'accluso disegno di legge, con il quale, per un solo concorso e precisamente per quello immediatamente successivo al perfezionamento e alla conseguente entrata in vigore dell'emananda legge le guardie e gli appuntati di pubblica sicurezza che si trovino nelle indicate condizioni sono esentati dal limite massimo di età.

I dipendenti a favore dei quali si applicano le proposte norme sono circa un centinaio di unità.

Tenuto conto dell'analoga situazione che si verifica per il Corpo degli agenti di custodia viene disposto in conformità per le guardie e guardie scelte di tale Corpo.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Limitatamente al primo concorso per il grado di vice brigadiere nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, successivo alla entrata in vigore della presente legge, nessun limite di età è richiesto per l'ammissione al concorso medesimo nei riguardi degli appuntati e delle guardie di detto Corpo che non poterono partecipare ad alcuno dei precedenti concorsi per lo stesso grado per avere superato l'età richiesta.

La disposizione della presente legge è applicabile anche alle guardie e guardie scelte appartenenti al Corpo degli agenti di custodia che si trovino in analoghe condizioni.